



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
AREA DIPARTIMENTALE ECONOMICO E
GESTIONALE**

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

CAPITOLATO TECNICO

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, CON MODALITA' SERVICE, DI
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI PRIMA COLAZIONE PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA.**

INDICE

- **RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA**
- **CAPITOLATO TECNICO**
- **STIMA ECONOMICA**

ART. 1 – RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA
ART. 2 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DI CONSUMO
ART. 3 – CONSEGNA E CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
ART. 4 - CONSEGNA DEI PRODOTTI DI CONSUMO
ART. 5 – DURATA CONTRATTUALE
ART. 6 – OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
ART. 7 – ASSISTENZA TECNICA
ART. 8 – PERIODO DI PROVA
ART. 9 – ADEMPIMENTI DELL'AUSL DELLA ROMAGNA
ART. 10 – RESPONSABILITA' CIVILE DELL'OPERATORE ECONOMICO
ART. 11 – INADEMPIENZE - PENALI
ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
ART. 13 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art.1) Relazione generale illustrativa

Il presente capitolato tecnico ha per oggetto la fornitura ed installazione, in modalità service, di n. 37 distributori automatici per l'erogazione di bevande calde per le colazioni dei degenti presso le Unità Operative ed i servizi elencati nell'allegato 1.

Art. 2) Caratteristiche dei prodotti di consumo

Il fabbisogno qualitativo dei prodotti per la preparazione delle bevande calde per i distributori automatici è di seguito specificato:

- ♦ latte scremato in polvere per uso umano;
- ♦ caffè d'orzo tostato solubile 100%;
- ♦ camomilla zuccherata;
- ♦ tè zuccherato;

In sede di offerta la Ditta dovrà produrre una scheda tecnica dei suddetti prodotti.

I prodotti consegnati devono garantire una shelf-life residua del 70%.

Durante l'intero periodo contrattuale l'Azienda USL si riserva, inoltre, se necessario, di modificare e/o integrare i quantitativi e/o le tipologie dei prodotti di consumo.

Art. 3) Consegna e caratteristiche dei distributori automatici

I distributori automatici oggetto del presente capitolato saranno consegnati, installati e collaudati, alla presenza obbligatoria dei tecnici della ditta aggiudicataria e del personale tecnico competente dell'U.O. Attività Tecniche dell'ambito territoriale di riferimento dell'AUSL della Romagna presso le sedi aziendali interessate, mentre il documento di trasporto sarà consegnato al personale tecnico dell'U.O. Attività Tecniche presente sopra indicato che provvederà ad inviare debitamente firmato al Direttore di Esecuzione del Contratto (U.O. Gestione Inventario e Servizi Alberghieri).

La consegna, l'installazione ed il collaudo, avverranno previa definizione di un **cronoprogramma** predisposto dalla ditta aggiudicataria e concordato con il personale dell'U.O. Attività Tecniche individuato per le installazioni.

In tale occasione si svolgerà anche il corso di istruzione rivolto agli addetti dei reparti di cui al successivo art. 6.

Durante l'intero periodo contrattuale l'Azienda USL si riserva, inoltre, di richiedere, se necessario:

- l'installazione di ulteriori distributori automatici, alle medesime condizioni contrattuali entro massimo 30 gg. dalla richiesta dell'Azienda USL;
- il ritiro dei distributori per eventuali necessità organizzative aziendali;
- il trasferimento da un reparto all'altro dei distributori automatici già installati con oneri a carico della ditta aggiudicataria;
- la fornitura di carrelli come base d'appoggio per i distributori fino ad un massimo di n. 5.

Si precisa che:

- le apparecchiature offerte dovranno possedere ciascuna i requisiti tecnici specificatamente descritti nell'allegato 2);
- la ditta dovrà provvedere alla installazione delle singole apparecchiature nei reparti e servizi secondo quanto indicato nella comunicazione di aggiudicazione della fornitura in oggetto previ accordi con l'U.O. Attività Tecniche territoriale di riferimento;
- la ditta dovrà attenersi alle prescrizioni tecniche e alle modalità di esecuzione tecniche contenute nell'allegato 3);
- la ditta fornitrice dovrà impegnarsi ad installare a regola d'arte le singole apparecchiature e a provvedere, senza alcun costo aggiuntivo, al relativo collegamento sulle prese predisposte alla rete di alimentazione elettrica ed idrica esistente;
- nel corso di validità contrattuale, in caso di trasferimenti dei reparti ospedalieri, la ditta fornitrice dovrà provvedere agli eventuali spostamenti delle apparecchiature, previa comunicazione da parte dell'Azienda USL;
- la ditta fornitrice dovrà impegnarsi ad effettuare la messa a punto (taratura) delle singole apparecchiature al momento dell'installazione e in caso di eventuali successivi interventi;
- le apparecchiature impiegate possono essere di **nuova produzione o di nuova rigenerazione** purché in linea con le esigenze di affidabilità, sicurezza d'uso e di igiene;
- al fine di garantire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti la Ditta deve apporre in una parte visibile su ciascun distributore una apposita etichetta indicante la ragione sociale e il recapito telefonico del servizio di assistenza;

- le apparecchiature dovranno possedere almeno 3 mixer o coppe di miscelazione.

Art. 4) Consegna dei prodotti di consumo

Il materiale di consumo dovrà essere consegnato presso l'area adiacente all'ingresso della Dispensa derrate alimentari dell'U.O. Gestione Inventario e Servizi Alberghieri, ubicata all'interno della Cucina dell'Ospedale Infermi di Rimini, con la frequenza e le modalità che verranno concordate tra le parti prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto.

L'accettazione dei suddetti prodotti verrà effettuata dal personale della Dispensa derrate alimentari, pertanto, la firma per ricevuta della merce, non impegnerà l'Azienda USL che si riserva di comunicare, successivamente, le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni circa la quantità e la qualità della consegna.

Art. 5) Durata contrattuale

La durata del contratto è quadriennale (48 mesi) decorrente dalla data di stipula del contratto, eventualmente rinnovabile per un ulteriore biennio (24 mesi).

Art. 6) Obblighi della Ditta aggiudicataria

Sono a totale carico del fornitore:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature (onnicomprensive del diritto di chiamata, degli eventuali ricambi, delle ore lavorative ecc.) con obbligo di rilascio di "rapporto di intervento" firmato dal referente del Reparto/Servizio e consegna all'U.O. Gestione Inventario e Servizi Alberghieri;
- i periodici interventi semestrali di assistenza per l'accertamento del regolare funzionamento delle macchine, della giusta diluizione dei prodotti e verifica o sostituzione della cartuccia filtrante di cui al punto 25 dell'allegato 2), con obbligo di rilascio di "rapporto di intervento semestrale" firmato dal referente del Reparto/Servizio e consegna all'U.O. Gestione Inventario e Servizi Alberghieri.

La ditta aggiudicataria, a semplice richiesta della stazione appaltante, dovrà trasmettere un prospetto riepilogativo degli interventi manutentivi eseguiti presso le diverse strutture.

Il Rapporto di intervento dovrà contenere tassativamente almeno i seguenti dati:

- ♦ nome della ditta appaltatrice;
- ♦ nome e CDC dell'UO dove si trova l'apparecchio
- ♦ nome del tecnico esecutore dell'intervento;
- ♦ data e ora di esecuzione dell'intervento;
- ♦ descrizione e numero di matricola dell'apparecchiatura;
- ♦ note relative all'esecuzione dell'intervento e tipologia;
- ♦ stato risolutivo (risolto, non risolto, parzialmente risolto).

La ditta aggiudicataria dovrà fornire una **Istruzione Operativa** alla quale il personale, che utilizza la macchina, dovrà attenersi per lo svolgimento delle operazioni di sanificazione della stessa.

La ditta aggiudicataria dovrà, all'atto dell'installazione, provvedere ad effettuare un corso di istruzione rivolto agli addetti dei reparti per quanto attiene le norme di utilizzo delle macchine e le operazioni di sanificazione.

Il tempo utile per la consegna, installazione dei distributori e formazione è di 30 giorni solari consecutivi dalla data di stipulazione del contratto.

Le consegne, in fase di avvio del contratto, andranno pianificate senza creare difficoltà alle UU.OO. e concordando con la U.O. Gestione Inventario e Servizi Alberghieri, la Ditta uscente e l'U.O. Attività Tecniche le installazioni per garantire la continuità del servizio, senza interruzione alcuna, per tutta la durata contrattuale.

Saranno a carico della ditta fornitrice tutte le spese di imballo, trasporto, consegna installazione e messa in funzione dei prodotti oggetto della fornitura. Sono altresì a carico della ditta fornitrice la raccolta, il trasporto e lo **smaltimento degli imballaggi** relativi alle macchine che verranno installate.

L'Impresa aggiudicataria deve comunicare all'Azienda USL un recapito telefonico al quale risponderà un referente tecnico reperibile dalle ore 08:00 alle ore 18:00 tutti i giorni dell'anno, escluso giorni festivi.

I tecnici della ditta aggiudicataria dovranno essere riconoscibili mediante apposito cartellino identificativo ed in possesso dei requisiti tecnici professionali previsti dalla normativa vigente e comunque tutti gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti da personale specializzato in possesso di competenze tecniche adeguate alle attività da svolgere.

Art. 7) Assistenza tecnica

In caso di chiamata per guasto, la ditta affidataria deve impegnarsi a ripristinare l'efficienza dell'apparecchiatura, attraverso la sostituzione o la manutenzione, entro e non oltre il termine massimo di 48 ore solari dalla chiamata o entro l'eventuale minor termine offerto in sede di gara, tutti i giorni dell'anno, escluso giorni festivi.

A tal fine la ditta affidataria dovrà mettere a disposizione una segreteria telefonica (uno o più numeri telefonici attivi) per la raccolta delle chiamate, anche in orari di chiusura degli uffici o comunque fuori dall'orario di reperibilità.

I distributori che nonostante gli interventi di manutenzione presentassero frequenti fermi o disfunzioni dovranno essere sostituiti dalla Ditta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di sostituzione dell'Azienda USL.

Art. 8) Periodo di Prova

L'affidamento della fornitura diverrà effettivo dopo **tre mesi dall'inizio dello stesso**; detti tre mesi vanno considerati quale periodo di prova al fine di accertare il buon andamento della fornitura in oggetto. L'affidamento definitivo rimane, pertanto, subordinato alla condizione sospensiva dell'esito positivo della prova. In caso di esito negativo, l'Azienda USL potrà assumere tutte le conseguenti determinazioni, ivi compreso la risoluzione del contratto; in tal caso la fornitura verrà affidata alla seconda impresa/ r.t.i. miglior offerente e l'appaltatore avrà diritto solo al pagamento dei corrispettivi per la fornitura effettivamente svolta, sulla base dei prezzi definiti in sede di affidamento.

Art. 9) Adempimenti dell'Ausl della Romagna

L'Azienda Usl della Romagna si impegna:

- a predisporre gli allacci elettrici e idrici;
- a fornire l'energia elettrica;
- a fornire il servizio idrico;
- a corrispondere il pagamento dei prodotti di consumo dei distributori di prima colazione;
- a conservare, secondo le prescrizioni indicate dalla Ditta, i distributori installati.

L'Azienda USL si riserva di richiedere alla ditta aggiudicataria **report**, con frequenza **semestrale** di verifica delle condizioni generali delle apparecchiature e dei filtri.

Art. 10 Responsabilità civile dell'Operatore Economico

L'O.E. è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti/operatori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Azienda USL della Romagna è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che, per causa non imputabile alla stessa, avesse a subire il personale dell'operatore economico affidatario nell'esecuzione delle forniture/servizi convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

L'operatore economico affidatario risponde pienamente, sia contrattualmente sia extra contrattualmente, per danni, infortuni ed altri eventi pregiudizievoli a persone e/o cose che potessero derivare dalla gestione della fornitura in questione e imputabili a essa o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda USL, che sin da ora si considera sollevata e indenne da ogni pretesa.

L'operatore economico affidatario dichiara di essere in possesso di adeguata polizza con primario Assicuratore e a mantenerla in vigore per tutta la durata del servizio a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto.

In particolare, detta polizza tiene indenne l'Azienda USL, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l'operatore economico affidatario possa arrecare alla stessa Azienda contraente ed ai propri dipendenti e collaboratori, nonché, ai terzi, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di validità dell'affidamento per l'Azienda USL, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'operatività della copertura assicurativa, il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 11. Inadempienze - Penali

Si precisa che, rispetto quanto garantito in offerta e con riferimento all'importo netto contrattuale, potranno essere applicate le seguenti penali:

INADEMPIENZA	PENALE
Nel caso in cui i tempi di intervento tecnico superino quelli proposti in offerta.	Per ogni evento: penale di importo pari allo 0,5 ‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo.
In caso di ritardo rispetto ai termini previsti per le nuove installazioni anche in corso di validità contrattuale.	Per ogni evento: penale di importo pari allo 0,5 ‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo.
In caso di mancata consegna dei "rapporti di intervento" (art. 7) e reportistica semestrale" (art. 9), richiesti e previsti nel presente capitolato.	Per ogni evento: penale di importo pari allo 0,5 ‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo.
In caso di ritardo rispetto ai termini previsti per la consegna dei prodotti per la preparazione delle bevande calde (art. 4 del capitolato).	Per ogni evento: penale di importo pari allo 0,5 ‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo.
In caso di rilascio rapporti di intervento, ordinari e straordinari e periodici interventi semestrali non completi nelle parti richieste dall'art.6 e/o non firmati o con firma non riconoscibile o senza timbro.	Euro 100,00
In caso di accertata non conformità dei prodotti di consumo consegnati, rispetto a quanto aggiudicato, e/o per insufficiente quantità dei prodotti accettati per la preparazione delle bevande calde rispetto al richiesto, sarà facoltà dell'Azienda USL acquistare i prodotti immediatamente occorrenti direttamente al libero commercio addebitando, nel contempo, al fornitore inadempiente le eventuali maggiori spese sostenute oltre alla penale di seguito indicata	Euro 200,00
In caso di mancato ritiro dei prodotti di consumo o dei distributori automatici non conformi, entro le 48 ore dalla data della segnalazione dell'Azienda USL, con spese a proprio carico	Per ogni evento: penale di importo pari allo 0,5 ‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo.
In caso di mancato ritiro degli imballaggi dei distributori automatici, per un loro corretto smaltimento	Euro 150,00 per ogni singola attrezzatura
In caso di mancata sostituzione del distributore entro 5 gg lavorativi successivi alla richiesta nel caso di frequenti fermi o disfunzioni (art.7)	Per ogni evento: penale di importo pari allo 0,5 ‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo.

Le penali non possono comunque superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, coerentemente a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023; qualora lo superasse, si potrà dar corso alla procedura di risoluzione del contratto.

Le penali sono gestite, alternativamente:

- attraverso l'incameramento di corrispondente importo detratto dalla cauzione definitiva, che deve essere prontamente reintegrata dall'aggiudicatario;
- mediante decurtazione del corrispondente importo dal corrispettivo dovuto per le forniture eseguite emettendo nota di addebito "fuori campo iva" ai sensi dell'art. 15, D.P.R. 633/72.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui sopra, vengono contestati per iscritto al Fornitore a cura del DEC. Il Fornitore deve comunicare anch'esso per iscritto le proprie controdeduzioni entro max 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio del RUP ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato possono essere applicate al Fornitore le penali contestate.

Delle penali applicate è data comunicazione all'aggiudicatario a mezzo PEC.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Parimenti, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun modo il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

In caso di indisponibilità temporanea a rendere la prestazione, senza l'adozione di alcuna formalità, inoltre, l'Azienda potrà ricorrere al noleggio o all'acquisto della prestazione presso altro operatore economico addebitando nel contempo al fornitore inadempiente l'eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale.

Art. 12 Risoluzione del contratto e recesso

Risoluzione del contratto

Ferme le ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 122 e ss., del Codice, l'Azienda USL può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore mediante comunicazione all'indirizzo di PEC dallo stesso indicato in sede di registrazione al SATER, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
- b) inosservanza delle norme in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza;
- c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- e) cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- f) qualora il fornitore ceda in subappalto le forniture senza la preventiva approvazione;
- g) qualora durante l'esecuzione del contratto si verificano inadempienze dovute ad uno o più episodi di "mancata consegna".
- h) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall'Azienda;
- i) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- j) in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidatario, l'Azienda ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura/servizio o la parte rimanente di questa in danno dell'affidatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato all'affidatario inadempiente con PEC con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture/servizio affidate e degli importi relativi.

All'affidatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e ove questo non sia sufficiente da eventuali crediti dell'affidatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'affidatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà la società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte dell'affidatario senza giustificato motivo o giusta causa.

Si dichiara, per patto espressamente convenuto, che le decisioni per l'applicazione di tutte le penalità e le sanzioni previste nel presente disciplinare saranno prese con semplice provvedimento amministrativo e senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia dell'Autorità Giudiziaria.

Tali decisioni s'intendono senz'altro esecutive, nonostante gravame all'Autorità Giudiziaria.

Recesso

Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei seguenti casi di:

a) giusta causa

b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4 del Codice;

b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla presente richiesta di preventivo;

c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.,

La Committente, ai sensi dell'art. 123 del Codice, ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo dell'appalto non eseguito, calcolato sulla base di quanto previsto nell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice.

Nelle fattispecie di cui al comma precedente, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente e/o all'Amministrazione. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

L'Azienda USL, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o anche per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento.

Qualora prima della scadenza contrattuale intervengano diverse disposizioni normative o siano impartite nuove direttive, anche cliniche, da parte dello Stato o della Regione Emilia-Romagna per la centralizzazione o la modifica delle prestazioni da svolgere, che non consentano di proseguire nell'affidamento dell'attività oggetto del presente appalto, il committente si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun compenso o rimborso o muovere eccezioni di sorta.

Art. 13 Condizioni di esecuzione del contratto

Ordini

In applicazione:

- della Delibera di Giunta n. 287/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che, a partire 31/01/2016, le aziende sanitarie regionali e i propri fornitori sono tenuti a emettere/ricevere ordini e documenti di trasporto in modalità elettronica, sulla base dello standard Europeo PEPPOL (Pan European Public Procurement On Line);
- del Decreto del Ministero delle Finanze del 07/12/2018 che prevede che a partire dall'01/10/2019, per tutte le aziende sanitarie nazionali, se viene effettuato l'invio ai fornitori di un ordine esso avvenga obbligatoriamente in

formato elettronico tramite il sistema nazionale “NSO – Nodo Smistamento Ordini”, pena l’impossibilità di effettuare la liquidazione delle fatture emesse a seguito di ordini non elettronici;

Gli Operatori Economici, devono attivarsi per gestire lo scambio dei documenti del ciclo degli acquisti (ordini / documenti di trasporto e altri eventuali documenti assimilabili) secondo le modalità adottate dalle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna, in linea con quanto previsto dalle specifiche tecniche nazionali e sono tenuti, a dotarsi del cosiddetto ID PEPPOL e a comunicarlo alla A.U.S.L. prima della stipula del contratto d’appalto.

Le modalità operative per ottenere l’ID PEPPOL sono descritte nel manuale “Guida per la registrazione PEPPOL”, disponibile al seguente link: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide_operatori_economici.

Informazioni più dettagliate sulla dematerializzazione del ciclo degli acquisti, sono disponibili nell’apposita sezione del sito:

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/noti-er-fatturazione-elettronica/noti-er-informazioni-general>

Qualora dovessero avvenire modifiche alle modalità di gestione dei documenti contabili in argomento, queste saranno prontamente comunicate al fornitore, che dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite senza oneri per l’Azienda USL.

Fatturazione e pagamenti

Il committente procede ai pagamenti delle fatture secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. n. 1293 e dall’art. 24 L. 30 ottobre 2014, n. 161.

Le fatture dovranno avere frequenza di emissione mensile.

I pagamenti delle fatture avverranno entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura, previa la verifica di conformità.

Ai sensi dell’art. 4 comma 6 del D. Lgs. 231/2002, per i beni ed i servizi, la verifica di conformità avverrà entro 30 gg dalla data di invio dei documenti che comprovano la consegna della merce o la prestazione del servizio.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l’esecuzione del servizio, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell’U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con PEC, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

Si informa che l’Azienda USL della Romagna rientra nel regime di cui all’art. 17-ter D.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Pertanto, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l’annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall’art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L’Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell’IVA, procedendo successivamente al versamento all’erario dell’IVA esposta in fattura.

Le fatture devono tassativamente indicare i seguenti elementi:

- numero e data dell’ordine aziendale e CIG;
- numero del DDT;
- dettaglio merce consegnata/servizio prestato;
- codice commessa convenzione / I.P.A. (Indice delle Pubbliche Amministrazioni)
- codice unico di progetto (CUP), se riportato nella comunicazione di affidamento definitiva.

Tutte le fatture emesse devono essere intestate a: Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Sede legale e operativa: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA) - Codice fiscale e partita IVA: 02483810392.

Al fine di poter procedere alla corretta registrazione e liquidazione delle fatture, è indispensabile che le stesse siano tenute distinte con riferimento agli ordini effettuati dalle quattro sedi operative di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31/03/2015 le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - I.P.A. codice univoco 0L06J9.

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture dell'Azienda Sanitaria contattare:

Azienda Usl della Romagna U.O. Bilancio e Flussi Finanziari (tel. 0547 352250 - PEO: segreteriabilancio@auslromagna.it).

Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

ALLEGATO 1 - ELENCO SEDI AZIENDALI DESTINATARIE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

- n. 23 presso i reparti dell'Ospedale "Infermi" di Rimini – Via Settembrini, 2 - (RN)
- n. 3 presso l'Ospedale "Franchini" di Santarcangelo di Romagna – Via Pedrignone, 3 - (RN)
- n. 2 presso l'Ospedale "Sacra Famiglia" di Novafeltria – Via XXIV Maggio, 174 - (RN)
- n. 2 presso la C.R.A. "Fantini" di Montescudo – Via Cà Fantino, 1 - (RN)
- n. 1 presso l'Ospedale "Nefetti" di Santa Sofia – Via Renato Valbonesi, 1, (2° Piano Cucina) – Santa Sofia - (FC)
- n. 1 presso la Residenza psichiatrica "Il Glicine" - Via Alfonso Pinzon, 324, (Piano terra Cucina) - Igea-Marina - (RN)
- n. 2 presso la "Ospedale di Comunità" di Forlimpopoli – Via Duca d'Aosta, 33- (FC)
- n. 1 presso l' "Hospice" di Forlimpopoli – Via Duca d'Aosta, 33- (FC)
- n. 1 presso il PS dell'Ospedale "G.B. Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazano Forlì, (Piano -1 Tisaneria) -Via Forlanini, 34 - (FC)
- n. 1 presso la Residenza Trattamento Protratto "Zignola" di Forlì – (Piano Terra) - Via Zignola 20 - (FC)

ALLEGATO 2 - REQUISITI TECNICI DEI DISTRIBUTORI PER EROGAZIONE DI PRODOTTI LIOFILIZZATI PER COLAZIONI.

1. la macchina deve essere in grado di erogare separatamente le diverse bevande più la sola acqua calda;
2. utilizzo di prodotti liofilizzati puri o addizionati con edulcoranti naturali e/o limone, ecc.;
3. selezione diretta in tazza o caraffa;
4. il vano di erogazione deve avere un'altezza idonea a contenere, oltre le tazze, anche una caraffa termica di altezza minima di cm. 27;
5. macchina a controllo elettronico con display avente anche funzione di rilevamento guasti con breve testo alfanumerico identificabile in maniera univoca;
6. oltre allo stop automatico deve essere presente anche uno stop manuale;
7. produzione varia di almeno 30 litri /ora di prodotto caldo a temperatura di legge;
8. il vano di erogazione deve essere dotato di appositi contenitori di prodotto liofilizzato con capacità di 2 – 3 litri cadauno;
9. capacità della caldaia 6 – 10 litri;
10. la macchina deve essere dotata di un dispositivo antiallagamento;
11. controllo elettronico della temperatura;
12. tutte le parti in contatto con gli alimenti devono essere certificate ad uso alimentare ed idonee alle alte temperature, per le parti in contatto con l'acqua calda (85°) inoltre deve essere certificato che dette parti siano esenti da lattice;
13. lavaggio automatico degli ugelli e di tutte le parti eroganti;
14. smontaggio manuale di tutte le parti di erogazione senza uso di attrezzatura;
15. caricamento dei contenitori dei prodotti dall'alto senza necessità di estrazione degli stessi;
16. possibilità di rilevazione delle erogazioni effettuate per singolo prodotto;
17. sistema di monitoraggio dei litri di acqua utilizzati, per il computo dei tempi di sostituzione dei filtri;
18. chiave di chiusura della macchina;
19. sistema che permetta di mantenere la macchina pronta all'uso escludendo solo le funzioni di erogazione;
20. allarme guasti con messaggi a display e/o acustici con breve testo alfanumerico identificabile in maniera univoca;
21. piedini regolabili per la messa a livello della macchina;
22. alimentazione elettrica a 230 V (2P+T 16A); presa a spina di tipo UNEL 2P + T e cavo di tipo H05VV-F o H05VVH2-F di adeguata sezione e lunghezza;
23. attacco per ingresso acqua ½" fredda;
24. la macchina deve essere dotata di addolcitore/decarbonatore all'interno o all'esterno della stessa per mantenerne l'efficienza e la qualità dei prodotti erogati; tale filtro dovrà essere dotato di intercettazione con appositi rubinetti sia a monte che a valle dello stesso per rendere agevole la sua periodica sostituzione, il tutto senza richiedere manutenzione da parte della stazione appaltante; inoltre non dovranno essere usati "POLIFOSFATI" e gli apparecchi (addolcitore/decarbonatore) dovranno essere certificati per uso alimentare ai sensi delle normative vigenti in materia (NSF o equivalenti nazionali). I suddetti apparecchi dovranno essere mantenuti efficienti dalla ditta fornitrice, in base al volume di acqua trattata e/o tempistiche indicate nelle schede tecniche degli stessi, che la ditta aggiudicatrice dovrà produrre;
25. rispondenza alle normative di riferimento vigenti, in particolare al Dlgs 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e al DM 443/90 e s.m.i.;
26. i tubi di collegamento idrico dovranno essere di tipo certificato per uso alimentare;
27. la macchina dovrà essere dotata di un sistema di risparmio energetico in caso di inattività temporanea della stessa con ripristino immediato delle funzioni al riutilizzo.

ALLEGATO 3 – PRESCRIZIONI TECNICHE

PRESCRIZIONI TECNICHE	
	IMPIANTO IDRAULICO ED ELETTRICO
A	LA RETE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA ED IDRICA SARA' GIA' PREDISPOSTA A REGOLA D'ARTE PER L'ATTACCO DELLE NUOVE APPARECCHIATURE. PERTANTO E' VIETATO L'UTILIZZO DI ADATTATORI, PRESE MULTIPLE O PROLUNGHE. NEL CASO LA DITTA AGGIUDICATARIA, NEL CORSO DEI SOPRALLUOGHI EVIDENZIASSE DELLE CARENZE IMPIANTISTICHE E/O ATTACCHI NON IDONEI PER L'ALIMENTAZIONE DELLE NUOVE MACCHINE, DOVRA' SEGNALARLO, PER ATTIVARE IL SERVIZIO MANUTENTIVO DELL' AUSL CHE PROVVEDERA' AGLI ADEGUAMENTI RICHIESTI.
B	SI PRECISA CHE L'ACQUA EROGATA DEGLI OSPEDALI DI RIMINI, OSPEDALE DI SANTA SOFIA, CASA DELLA SALUTE FORLIMPOPOLI E OSPEDALE MORGAGNI-PIERANTONI E' TRATTATA TRAMITE CENTRALI DI ADDOLCIMENTO; MENTRE LA RESIDENZA TRATTAMENTO PROTRATTO DI FORLI' IN VIA ZIGNOLA, L'OSPEDALE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, OSPEDALE DI NOVAFELTRIA, C.R.A. FANTINI DI MONTESCUDO E RESIDENZA PSICHIATRICA IL GLICINE BELLARIA-IGEA MARINA UTILIZZANO L'ACQUA NON ADDOLCITA, PERTANTO CON LE STESSE CARATTERISTICHE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE PUBBLICA DELLA ZONA. <u>E' RICHIESTO ALLA DITTA DI EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO PER LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DELL'ACQUA AL FINE DI STABILIRE LE NECESSITA' PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI DISTRIBUTORI.</u>
	RIFIUTI
C	GLI IMBALLAGGI ED I MATERIALI DI RISULTA PRODOTTI DURANTE IL MONTAGGIO ED IL MATERIALE NON PIÙ UTILIZZABILE DEVONO ESSERE IMMEDIATAMENTE RIMOSSI, ALLONTANATI E SMALTITI AL DI FUORI DELL'AREA AZIENDALE A CURA E SPESE DELLA STESSA DITTA.

	BASE ASTA 48 MESI	RINNOVO 24 MESI	PROROGA 12 MESI	VARIAZIONE AUMENTO 50% (base d'asta/rinnovo/proroga)	QUINTO D'OBLIGO DEL CONTRATTO INIZIALE	IMPREVISTI 10% (base d'asta)	ACCANTONAMENTI 80% (base d'asta)	VALORE COMPLESSIVO
	€ 291.780,00	€ 145.890,00	€ 72.945,00	€ 255.307,50	€ 58.356,00	€ 29.178,00	€ 233.424,00	€ 1.086.880,50
						262.602,00 €		
ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE	€ 0,00							